

EMISSIONI INDUSTRIALI

Proposta COM(2022) 156 del 5 aprile 2022 di **modifica della Direttiva 2010/75/UE** relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

cepAnalisi N. 18/2022

VERSIONE BREVE [[alla versione estesa in lingua tedesca](#)]

Contesto | Obiettivo | Destinatari


Contesto: Le emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo provenienti da impianti industriali e zootecnici devono essere ridotte in modo integrale con le "migliori tecniche disponibili" (BAT), senza prescrivere tecniche specifiche. A tal fine, i valori di emissione sono determinati a livello UE per i tipi di impianto che possono essere raggiunti attraverso l'uso delle BAT. Su questa base, le autorità nazionali stabiliscono valori limite di emissione specifici, nelle autorizzazioni degli impianti.

Obiettivo: Protezione dell'ambiente e della salute umana.

Destinatari: Grandi impianti industriali - ad esempio industria energetica, industria chimica - ed allevamenti di pollame, suini e bovini.

Parere sintetico


Contro



- ▶ La necessità di conformarsi solo ai limiti di emissione più severi possibili porta a riduzioni delle emissioni senza però tenere conto dell'efficienza complessiva dei costi e spesso non lascia spazio alle autorità nazionali per valutare adeguatamente la diversità degli impianti e delle tecnologie nell'UE.
- ▶ Le richieste normative per il consumo di risorse e l'uso di materiali riciclati hanno un'influenza limitata sulla riduzione delle emissioni inquinanti, ma possono prolungare ulteriormente i tempi delle procedure di autorizzazione.
- ▶ La facoltà conferita alla Commissione di estendere il campo di applicazione attraverso atti delegati è contraria al diritto primario dell'UE.

Ambito di applicazione e autorizzazioni [Nella versione estesa A.1.2.1, A.2.2, C.1.1 e C.2.4]

Proposta della Commissione: L'ambito di applicazione della direttiva viene esteso per includere, tra l'altro, la produzione di batterie agli ioni di litio e l'allevamento di bestiame. Inoltre, le soglie per l'allevamento intensivo di pollame e suini saranno abbassate. In aggiunta, la Commissione ha il potere di includere altre attività agricole o industriali nel campo di applicazione e di inasprire le soglie mediante atti delegati.



Parere CEP: Un ampliamento del campo di applicazione rischia di ritardare le procedure di autorizzazione e quindi la trasformazione industriale e la realizzazione degli obiettivi di tutela dell'ambiente, della salute e del clima perseguiti dalla Direttiva sulle emissioni industriali. L'autorizzazione della Commissione ad estendere il campo di applicazione mediante atti delegati è contraria al diritto dell'UE. Questo perché sono il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto legislatori dell'UE, a dover disciplinare queste fattispecie essenziali della direttiva sulle emissioni industriali [art. 290 TFUE].

Valori limite di emissione più restrittivi possibili I [Versione estesa A.2.3 e C.1.2]

Proposta della Commissione: Le autorità nazionali di regola devono fissare i valori limite di emissione "più severi possibili" nelle procedure di autorizzazione. Questi sono i livelli di emissione più bassi che possono essere raggiunti attraverso l'uso delle BAT. Le deroghe possono essere approvate solo in casi eccezionali, sulla base di una giustificazione da parte del gestore dell'impianto.



Parere CEP: L'obbligo di fissare i limiti di emissione "più severi possibili" porta a ridurre le emissioni senza tener conto dell'efficienza complessiva dei costi. Inoltre, spesso i valori limite di emissione più severi possono essere raggiunti solo utilizzando specifiche e determinate tecnologie. Ciò priva le autorità nazionali della possibilità di tenere conto della diversità degli impianti e delle tecnologie nell'UE nelle loro decisioni sulle autorizzazioni, che dovrebbero invece riflettere la gamma di valori di emissione nelle proprie considerazioni sulle BAT.

Valori limite di emissione più restrittivi possibili II [Versione estesa A.2.3 e C.2.3]


Proposta della Commissione: Di norma, le autorità nazionali devono fissare i valori limite di emissione più "severi possibili" nelle autorizzazioni. Da ciò si può dedurre il corrispondente obbligo degli Stati membri di fissare anche i valori limite di emissione "più rigorosi possibili" quando stabiliscono "norme generali vincolanti" [art. 6].



Parere CEP: L'obbligo per gli Stati membri di fissare i valori limite di emissione più severi possibili anche nel caso di "norme generali vincolanti" ridurrebbe di fatto a zero la loro discrezionalità. Questa limitazione dei diritti decisionali degli Stati membri, unita all'onere amministrativo e ai costi, è sproporzionata e di conseguenza contraria al diritto dell'UE [art. 5(4) TFUE].

Limiti delle prestazioni ambientali [Versione estesa A.2.4 e C.1.3]

Proposta della Commissione: L'autorità nazionale stabilisce anche "limiti di prestazione ambientale" vincolanti nell'autorizzazione dell'impianto. Questi hanno lo scopo di promuovere l'efficienza delle risorse e dell'energia e l'economia circolare, riducendo il consumo di materie prime, acqua ed energia e aumentando l'uso di materiali riciclati.



Parere CEP: Gli obiettivi per il consumo di risorse e l'uso di materiali riciclati hanno solo un'influenza limitata sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Non tutto il consumo di risorse ha di per sé effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Invece di stabilire requisiti normativi vincolanti per i singoli impianti, gli incentivi basati sul mercato - ad esempio sotto forma di prezzi per il consumo delle risorse - dovrebbero poter snellire il processo di autorizzazione.

Piano di trasformazione [Versione estesa A.2.6 e C.1.5]

Proposta della Commissione: Per alcune strutture - ad esempio l'industria energetica o l'industria chimica - è necessario elaborare un piano di trasformazione a partire dal 2030. Questo include misure per "contribuire" ad un'economia circolare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Il piano di trasformazione dovrebbe essere pubblicato su Internet.



Parere CEP: L'obbligo di pubblicare il piano di trasformazione su Internet comporta anche il rischio di una divulgazione obbligatoria di segreti commerciali. Altri attori economici, come aziende concorrenti e commercianti di materie prime, potrebbero sfruttare queste informazioni per manipolare il mercato in modo distortivo della concorrenza. Di conseguenza, andrebbero al massimo pubblicate le informazioni di tipo non riservato.

Efficienza energetica [Versione estesa A.2.8 e C.1.6]

Proposta della Commissione: Invece che su base volontaria, in futuro gli Stati membri dovranno stabilire requisiti di efficienza energetica per gli impianti che rientrano sia nella Direttiva sulle emissioni industriali che nel sistema ETS dell'UE. Ciò consente anche di definire le specifiche per la riduzione di CO₂ degli impianti. Il rapporto ENVI prevede poi che gli Stati membri rimangano anche liberi di non fissare requisiti di efficienza energetica.



Parere CEP: Le emissioni di CO₂ di alcuni impianti industriali sono già regolamentate dal sistema ETS dell'UE. La doppia regolamentazione rischia di ridurre l'efficacia delle misure e di aumentare l'onere amministrativo per le aziende. Poiché la riduzione simultanea degli inquinanti e del consumo energetico può essere complessa o impossibile, andrebbe evitata una doppia regolamentazione se questi impianti sono già obbligati a implementare un *audit* energetico e un sistema di gestione dell'energia.